



COMUNE DI VICENZA
SERVIZI SOCIALI

P.G.n.

SCHEMA DI BANDO
PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE
DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE RELATIVO AGLI ANNI 2018 E 2019
(Det. N. Gen. ____ del _____.2020 del Direttore Servizi Sociali)

Ai sensi delle DGR n. 1643 del 5.11.2019 (come modificata dalla DGR. n. 638 del 19.5.2020) e n. 1189 del 18.8.2020, armonizzate dalla DGR n. 1359 del 16.9.2020, è indetto il “Bando per l'ammissione al contributo per il sostegno al pagamento del canone di locazione dell'abitazione principale relativo agli anni 2018 e 2019” risultante da **contratto/i di locazione regolarmente registrato/i** ai sensi della L. n. 431 del 9 dicembre 1998.

Il contratto (o i contratti) di locazione **relativi agli anni 2018 e 2019** per i quali si chiede il contributo, devono riferirsi ad un alloggio sito nella Regione Veneto e occupato dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza principale o esclusiva. E' ammessa un'unica richiesta di contributo cumulativa di più contratti di locazione, qualora la famiglia abbia cambiato alloggio nel periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2019.

E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo per il sostegno dell'affitto da parte dei componenti dello stesso nucleo familiare (come individuato dalla dichiarazione o attestazione ISEE) per il medesimo periodo.

Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare, il conduttore (locatario, erede, conduttore di fatto dell'alloggio per sentenza di separazione) che alla data di presentazione della domanda sia in possesso dei requisiti e non incorra nelle cause di esclusione di seguito elencate.

1) Requisiti per la partecipazione al bando:

- a. residenza nel Comune di Vicenza alla data di presentazione della domanda;
- b. i canoni per i quali si chiede il contributo, risultanti da **contratto/i di locazione regolarmente registrato/i** ai sensi della L. n. 431 del 9 dicembre 1998, devono essere relativi agli anni 2018 e 2019, limitatamente ad alloggi ubicati nella Regione del Veneto, presso cui il richiedente ha avuto la residenza principale ed esclusiva;
- c. condizione economica del nucleo familiare del richiedente, rilevabile dalla Dichiarazione ai fini ISEE (DSU - ISEE modello Mini) e rappresentata dall'Attestazione ISEE in corso di validità (DPCM 159/2013 e ss.mm.ii.) **non superiore ad € 15.000,00**
- d. i canoni devono essere relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- e. se stranieri extracomunitari, essere in possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l'ingresso o il soggiorno in Italia previsti dalla legge 30 luglio 2002, n.189 e successivi decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) e legge 15 luglio 2009, n. 94. Oppure con istanza di rinnovo, entro i termini prescritti, di titolo di soggiorno scaduto e non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 - commi 5, 5-bis e 5-ter - del D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998 e ss.mm.ii.;
- f. se cittadini non italiani (comunitari ed extracomunitari), non essere stati destinatari di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;

- g. non aver riportato condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato come previsto dalla L.R. 16/2018.

2) Sono esclusi i nuclei familiari:

- a. non titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, ai sensi della legge n. 431/1998;
- b. titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, per una percentuale uguale o superiore al 50% o il cui valore catastale ai fini IRPEF sia superiore a quattro volte la pensione minima INPS annua, riferita all'anno antecedente. Tale esclusione non opera nel caso in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui, per legge, spetti al genitore superstite il diritto di abitazione;
- c. che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado;
- d. il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura inferiore al 16%, purché l'ISEEfsa sia superiore ad € 10.000,00;
- e. il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura superiore al 70%. In tale evenienza il canone risulta essere eccessivo in relazione alle disponibilità economiche dichiarate dalla famiglia e quindi la condizione economica presentata è palesemente incongrua. Tale situazione può essere rappresentativa di condizione economica non veritiera e quindi da escludere, oppure di casi sociali conosciuti e da tutelare. Al fine di contribuire al sostegno dei casi sociali noti e quindi da salvaguardare, il Comune di Vicenza provvederà a segnalare le domande relative a situazioni di bisogno meritevoli di tutela, riammettendo a riparto le domande incongrue riguardanti tali situazioni e provvedendo al loro cofinanziamento;
- f. il cui canone annuo superi il 200% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per condizione economica, presentate nel Comune, come da calcolo, riduzioni ed esclusioni definite al successivo punto 4) lett. c;
- g. la cui superficie netta dell'alloggio superi del 200% la superficie ammessa, come da calcolo, riduzioni ed esclusioni definite al successivo punto 4) lett.d;
- h. assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) o di alloggi concessi da altri Enti, il cui canone sia determinato in funzione del reddito o della condizione economica familiare, nonché contratti il cui locatore (o sub-locatore) sia il Comune di Vicenza.

3) Altri vincoli e limiti - precisazioni:

- A. In caso di **coabitazione di più nuclei familiari** nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%;
- B. La domanda è ammissibile per il **numero di mesi** per i quali risultino soddisfatti i requisiti di partecipazione e di esclusione elencati ai precedenti punti 1) e 2) negli anni 2018 e 2019;
- C. Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata analoga richiesta di contributo - riferita a canoni pagati negli anni 2018 e 2019 - in altro Comune o altra Regione;
- D. Qualora un componente del nucleo familiare, individuato dal proprio codice fiscale, compaia in più domande, queste saranno considerate "non idonee" (**domande doppie**);
- E. I canoni per i quali viene chiesto il contributo **non** devono essere relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) o di
- F. Enti qualora il canone venga determinato in base al reddito o alla condizione economica familiare, né riferiti a contratti il cui locatore (o sub-locatore) sia il Comune di Vicenza.

4) Calcolo del fabbisogno

La situazione economica del nucleo familiare è valutata in base al nuovo ISEE (DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e ss.mm.ii.). Detto indicatore tiene conto dell'affitto che la famiglia ha sostenuto nel corso dell'anno. A parità di reddito patrimonio e composizione della famiglia, l'indicatore cambia in modo sostanziale in funzione della detrazione per l'affitto spettante, che varia anche a seconda del numero dei figli conviventi. Nel determinare l'entità del contributo, si calcola quale affitto la

famiglia sia in grado di pagare in base alla propria situazione economica familiare. In tal modo si determina l'entità dell'affitto non sostenibile ammesso a contributo. E' quindi necessario - per equità - partire da un indicatore che, a parità di reddito, patrimonio e peso della famiglia, sia lo stesso indipendentemente dall'affitto pagato.

Si parte dai seguenti indicatori rilevati dalla Attestazione ISEE normale o corrente rilasciata dall'INPS a seguito di presentazione della DSU nel corrente anno:

A- ISE: (Indicatore Situazione Economica);

B- ISEE = ISE/Scala di equivalenza;

per ottenere:

C- ISEfsa: indicatore depurato degli effetti dell'affitto. Si aggiunge all'ISE la detrazione dell'affitto;

D- ISEefsa = ISEfsa/Scala di equivalenza.

La Regione Veneto definisce il fabbisogno complessivo di ciascun Comune, da utilizzare in sede di riparto del Fondo, costituito dalla sommatoria degli importi calcolati per le singole domane idonee. L'importo ammesso a riparto per ciascuna domanda è determinato come segue:

- a. canone che la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica rappresentata dall'ISEefsa. Si calcola la percentuale di reddito che la famiglia può destinare al pagamento del canone: si ritiene che per ISEefsa fino ad € 7.000,00 il canone sia interamente non sostenibile. Per ISEefsa maggiore, la percentuale di reddito disponibile per il pagamento del canone, a partire da 0%, si incrementa proporzionalmente fino a raggiungere il 30% per ISEefsa pari ad € 20.000,00. Tale percentuale si incrementa ulteriormente nella medesima proporzione per ISEefsa maggiore, arrivando fino ad un massimo del 35%. Il "reddito" da utilizzare per il calcolo dell'affitto sopportabile è rappresentato dall'ISEfsa;
- b. l'importo ammesso a riparto è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato (canone maggiorato delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali che comprendano la spesa di riscaldamento per un importo non superiore ad € 600,00) e canone sopportabile con un massimo di € 3.000,00. Tale importo è rapportato ai mesi di affitto dell'anno;
- c. qualora il canone pagato superi il canone medio determinato in base alle domande idonee presentate nel Comune, il contributo precedentemente determinato viene **ridotto** in proporzione al rapporto tra l'eccedenza del canone dichiarato e il canone medio. La Regione ritiene infatti che un canone superiore alla media del territorio sia indice di una migliore condizione economica reale. Nel determinare il canone medio, il valore dell'affitto viene considerato fino all'importo massimo annuo di € 10.000,00. Al fine di tutelare i nuclei più deboli, sia la riduzione della presente lettera che l'esclusione prevista alla lett. f del precedente punto 2), non operano nei confronti dei nuclei familiari con più di 5 componenti, dei nuclei formati da anziani che abbiano compiuto il 75° anno di età entro il 31.12 dell'anno precedente o dei nuclei con persona disabile o non autosufficiente, la cui condizione sia stata rilevata nella dichiarazione ISEE;
- d. la superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a mq. 95 per un nucleo familiare fino a tre componenti e viene incrementata di mq. 5 per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale misura si opera una riduzione dell'importo calcolato come al punto precedente, in base al rapporto tra l'eccedenza della superficie dichiarata e quella ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, la superficie netta verrà ottenuta riducendo tale valore del 30%. Al fine di tutelare maggiormente i nuclei più deboli, sia la riduzione di cui alla precedente lett. c che l'esclusione prevista alla lett. g del precedente punto 2), non operano nei confronti dei nuclei familiari con più di 5 componenti, dei nuclei formati da anziani che abbiano compiuto il 75° anno di età entro il 31.12 dell'anno precedente e dei nuclei con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione sia stata rilevata nella dichiarazione ISEE;
- e. qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, al fine della valutazione del contributo ammesso a riparto, viene assunto il 50% del valore dell'affitto e delle spese di riscaldamento;
- f. l'importo ammissibile a riparto varia in funzione della situazione economica della famiglia rappresentata dall'ISEefsa. Fino ad € 7.000,00 viene considerata al 100%. Per valori superiori, tale percentuale si decrementa proporzionalmente fino a raggiungere il 20% per ISEefsa pari ad €

20.000,00. Detta percentuale si decrementa ulteriormente, nella medesima proporzione per ISE-Efsa maggiori;

5) Liquidazione

- a. la Regione Veneto ritiene che non sia possibile prevedere quale sarà il numero di domande raccolte e l'ammontare complessivo del fabbisogno. Al fine di evitare che il contributo unitario derivante dal riparto risulti insignificante, qualora la percentuale di riparto risulti inferiore al 20% del fabbisogno, la Regione ammetterà a riparto le domande idonee in base ad una graduatoria, in ordine decrescente per canone non sostenibile, escludendo le domande che farebbero scendere la percentuale di riparto al di sotto del 20%;
- b. sono ritenute non liquidabili le domande per le quali il contributo finale spettante risulti inferiore ad € 50,00;
- c- beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione o avente causa. In caso di morosità, il contributo può essere erogato direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, come previsto dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269. La sanatoria deve essere comprovata da dichiarazione liberatoria da ogni morosità e onere pregresso e contestuale abbandono di ogni azione legale o giudiziaria intrapresa da parte del proprietario dell'alloggio;
- d- in caso di decesso del beneficiario, purché avvenuto dopo l'approvazione della liquidazione dei contributi da parte del Comune, il contributo potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nello stesso tempo l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo, presso gli uffici comunali è disponibile un facsimile della dichiarazione in autocertificazione, che va sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi, accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità del delegato.

6) Termini e modalità di presentazione della domanda

Le domande di contributo devono essere presentate:

da lunedì 9 novembre 2020 a giovedì 10 dicembre 2020

**esclusivamente presso uno dei CAF convenzionati con il Comune di Vicenza
(il cui elenco sarà disponibile a seguito della procedura di convenzionamento)**

In caso di soggetto incapace, tutelato, o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda può essere presentata da altra persona, anche se non componente il nucleo familiare occupante l'alloggio in locazione, nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

7) Documentazione

- a) nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Solo per i documenti non in possesso della Pubblica Amministrazione si potrà, in sede di liquidazione o di controllo, richiederne la presentazione. Ai richiedenti extracomunitari, in base all'art. 3 comma 2 del DPR 445/2000, in fase di liquidazione del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti non in possesso della Pubblica Amministrazione riguardanti i dati dichiarati in sede di domanda. Ai richiedenti extracomunitari potrà essere richiesta copia del titolo (permesso, carta di soggiorno o richiesta di rinnovo) che dà diritto a risiedere in Italia;
- b) il richiedente potrà presentarsi, con un documento valido di riconoscimento, agli sportelli dei Caf che aderiranno alla convenzione col Comune di Vicenza, per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda e la "Dichiarazione Sostitutiva Unica" se non in possesso di attestazione ISEE in corso di validità.
- c) è tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili l'autocertificazione e la domanda con l'aiuto dei funzionari incaricati e il supporto della seguente documentazione:

1. attestazione ISEE in corso di validità o, in alternativa, i dati per la presentazione della DSU ai fini della determinazione dell'ISE per ciascun membro della famiglia anagrafica:
 - a. dichiarazione (Modd. Unico, 730 o CU) dei redditi percepiti nell'anno 2018 e nell'anno 2019;
 - b. estratto conto al 31/12 dell'anno precedente di tutti i rapporti con intermediari finanziari (Banche, Assicurazioni, SIM, ecc.);
2. contratto/i di locazione **registrato/i**;
3. bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento corrisposti per l'anno 2018 e per l'anno 2019;
4. detrazione IRPEF per canone di locazione risultante dalla dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Mod. UNICO) per gli anni 2018 e 2019;
5. quota "affitto" del reddito di cittadinanza percepito nell'anno 2019 (previsto dal decreto legge n. 4 del 28.1.2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26 del 28.3.2019);
6. se il richiedente è extracomunitario, titolo di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo.

Al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda, si consiglia di prendere visione del modulo, disponibile presso L'Ufficio Abitativi del Comune di Vicenza e presso i soggetti convenzionati per la raccolta delle domande (CAAF).

Al termine della registrazione informatica dei dati, saranno rilasciate al richiedente, previa sottoscrizione, ricevuta della domanda e copia dell'eventuale dichiarazione sostitutiva, nonché copia, se richiesta, della certificazione ISEE.

Si fa esplicito riferimento alle DGR n. 1643/2019, n. 638/2020, 1189/2020 e n. 1359/2020 in ordine ad eventuali dubbi di procedimento.

8) Controlli

- a) L'Amministrazione Comunale procederà al controllo a campione delle autocertificazioni presentate;
- b) Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

9) Ricorsi

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio della determinazione contenente gli elenchi dei beneficiari e degli esclusi a seguito dell'esito dell'istruttoria a cura della Società incaricata dalla Regione Veneto, gli interessati potranno inoltrare ricorso amministrativo o giurisdizionale nei termini di legge. I ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la scadenza fissata al punto 6.

10) Privacy

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, si comunica che:

- a) i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente Bando;
- b) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- c) il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dare corso alla domanda;
- d) titolari del trattamento dei dati sono il Comune di Vicenza e la Regione Veneto - Unità Organizzativa Edilizia, Enti ai quali sono rispettivamente presentate le dichiarazioni e trasmessi i dati;
- e) responsabili del trattamento dati sono i soggetti incaricati dal Comune e che collaborano con lo stesso al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda;
- f) responsabile esterno del trattamento dei dati è la ditta "Clesius Srl", individuata dalla Regione Veneto come da DGR 1643 del 5.11.2019 e successivi atti collegati;
- g) in ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E 2016/679 e dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;

h) i dati saranno utilizzati ai fini di legge per i controlli sulle dichiarazioni effettuate e per l'incremento dell'Osservatorio regionale e nazionale.

Vicenza, _____

IL DIRIGENTE
Servizi Sociali
(dott.ssa Micaela Castagnaro)